

Gazzetta ufficiale

C 371

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno

18 ottobre 2014

Sommario

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

PARERI

Commissione europea

2014/C 371/01	Parere della Commissione, del 15 ottobre 2014, concernente il piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dalle fasi 1 e 2 dello smantellamento della centrale nucleare di Saint-Laurent A, in Francia	1
---------------	---	---

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2014/C 371/02	Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo non richiesto da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2015 nell'ambito di alcuni contingenti aperti dall'Unione europea per taluni prodotti nel settore delle carni suine	3
2014/C 371/03	Comunicazione della Commissione concernente il quantitativo per il quale non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2015 nell'ambito di taluni contingenti aperti dall'Unione europea per prodotti dei settori delle carni di pollame, delle uova e delle ovoalbumine	4
2014/C 371/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7402 — Klesch Refining/ Milford Haven refinery assets) ⁽¹⁾	5

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2014/C 371/05	Tassi di cambio dell'euro	6
2014/C 371/06	Parere del Comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 4 settembre 2009 in relazione ad un progetto di decisione sul Caso C.39258 — Trasporto aereo (1) — Relatore: Belgio	7
2014/C 371/07	Parere del Comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 5 novembre 2010 in relazione ad un progetto di decisione sul Caso C.39258 — Trasporto aereo (2) — Relatore: Belgio	8
2014/C 371/08	Relazione finale del Consigliere-auditore — Trasporto aereo (C.39258)	9
2014/C 371/09	Sintesi della decisione della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (Caso C.39258 — Trasporto aereo) [notificata con il numero C(2010) 7694] ⁽¹⁾	11

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2014/C 371/10	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	17
2014/C 371/11	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	18
2014/C 371/12	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	19

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2014/C 371/13	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7319 — KKR/Allianz/Selecta) ⁽¹⁾	20
2014/C 371/14	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7326 — Medtronic/Covidien) ⁽¹⁾	21

ALTRI ATTI

Commissione europea

2014/C 371/15	Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	22
---------------	--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

COMMISSIONE EUROPEA

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2014

concernente il piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dalle fasi 1 e 2 dello smantellamento della centrale nucleare di Saint-Laurent A, in Francia

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2014/C 371/01)

La valutazione che segue è condotta in conformità delle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né gli obblighi che discendono da detto trattato e dal diritto derivato⁽¹⁾.

Il 5 marzo 2014 la Commissione europea ha ricevuto dal governo francese, in conformità all'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali riguardanti il piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dalle fasi 1 e 2 dello smantellamento della centrale nucleare Saint-Laurent A.

Sulla base dei dati trasmessi e delle informazioni supplementari richieste dalla Commissione il 10 aprile 2014 e comunicate dalle autorità francesi il 26 maggio 2014, nonché previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1. La distanza fra la centrale nucleare e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie il Belgio, è di 320 km. Il Regno Unito si trova a una distanza di 360 km, mentre il Lussemburgo dista 375 km. La distanza fra il sito e il confine più vicino di uno stato limitrofo, nella fattispecie le Isole del Canale (dipendenze della Corona britannica), è pari a 300 km.
2. In condizioni normali di smantellamento, gli scarichi di effluenti liquidi e gassosi radioattivi non sono tali da comportare un'esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro o di un paese limitrofo.
3. I rifiuti radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzinati sul posto in attesa di essere trasferiti in centri di trattamento o di smaltimento autorizzati situati in Francia. Non si prevede l'esportazione di rifiuti radioattivi dalla Francia.
4. La Commissione raccomanda che i controlli riguardanti la concentrazione di attività residua, eseguiti per confermare la natura convenzionale dei rifiuti solidi dopo la decontaminazione, siano tali da assicurare la conformità ai criteri di *clearance* stabiliti dalla direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 96/29/Euratom).
5. In caso di scarichi non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e della portata previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri o di paesi limitrofi potrebbero essere esposte non sarebbero significative dal punto di vista sanitario.

⁽¹⁾ Ad esempio, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli aspetti ambientali dovrebbero essere ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione desidera richiamare l'attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nonché della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

In conclusione, la Commissione è del parere che l'attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dalle fasi 1 e 2 dello smantellamento della centrale nucleare di Saint-Laurent A, in Francia, non è tale da comportare, né in normali condizioni operative, né in caso di incidenti del tipo e della portata di cui ai dati generali, una contaminazione radioattiva significativa sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2014

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Vicepresidente

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo non richiesto da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2015 nell'ambito di alcuni contingenti aperti dall'Unione europea per taluni prodotti nel settore delle carni suine

(2014/C 371/02)

Il regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione ⁽¹⁾ ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti nel settore delle carni suine. Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2014 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014, per i contingenti 09.4038, 09.4170 e 09.4204, riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽²⁾, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, sono aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo, dal 1° gennaio al 31 marzo 2015, e figurano nell'allegato alla presente comunicazione.

⁽¹⁾ GUL 129 del 28.5.2009, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

ALLEGATO

N. d'ordine del contingente	Quantitativi non richiesti da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2015 (in kg)
09.4038	17 102 500
09.4170	2 461 000
09.4204	2 312 000

Comunicazione della Commissione concernente il quantitativo per il quale non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2015 nell'ambito di taluni contingenti aperti dall'Unione europea per prodotti dei settori delle carni di pollame, delle uova e delle ovoalbumine

(2014/C 371/03)

I regolamenti (CE) nn. 533/2007 ⁽¹⁾, 536/2007 ⁽²⁾ e 539/2007 ⁽³⁾ della Commissione hanno aperto contingenti tariffari per l'importazione di prodotti dei settori delle carni di pollame, delle uova e delle ovoalbumine. Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2014 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014 riguardano, per i contingenti 09.4068, 09.4070, 09.4169, 09.4015, 09.4401 e 09.4402, quantitativi inferiori a quelli disponibili. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽⁴⁾, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande vengono aggiunti alla quantità fissata per il sottoperiodo successivo, dal 1° gennaio al 31 marzo 2015, e figurano in allegato alla presente comunicazione.

⁽¹⁾ GUL 125 del 15.5.2007, pag. 9.

⁽²⁾ GUL 128 del 16.5.2007, pag. 6.

⁽³⁾ GUL 128 del 16.5.2007, pag. 19.

⁽⁴⁾ GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

ALLEGATO

Numero d'ordine del contingente	Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2015 (in kg)
09.4068	2 353 000
09.4070	890 500
09.4169	10 672 500
09.4015	67 500 000
09.4401	2 455 000
09.4402	6 824 500

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.7402 — Klesch Refining/Milford Haven refinery assets)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 371/04)

Il 9 ottobre 2014 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32014M7402. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

17 ottobre 2014

(2014/C 371/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2823	CAD	dollari canadesi	1,4416
JPY	yen giapponesi	136,45	HKD	dollari di Hong Kong	9,9478
DKK	corone danesi	7,4460	NZD	dollari neozelandesi	1,6140
GBP	sterline inglesi	0,79550	SGD	dollari di Singapore	1,6326
SEK	corone svedesi	9,1532	KRW	won sudcoreani	1 362,20
CHF	franchi svizzeri	1,2074	ZAR	rand sudafricani	14,2040
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,8546
NOK	corone norvegesi	8,3815	HRK	kuna croata	7,6650
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 502,40
CZK	corone ceche	27,492	MYR	ringgit malese	4,1958
HUF	fiorini ungheresi	307,40	PHP	peso filippino	57,513
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	52,3111
PLN	zloty polacchi	4,2318	THB	baht thailandese	41,521
RON	leu rumeni	4,4195	BRL	real brasiliano	3,1491
TRY	lire turche	2,8817	MXN	peso messicano	17,3136
AUD	dollari australiani	1,4597	INR	rupia indiana	78,7717

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Parere del Comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 4 settembre 2009 in relazione ad un progetto di decisione sul Caso C.39258 — Trasporto aereo (1)

Relatore: Belgio

(2014/C 371/06)

1. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione europea nel ritenere che i fatti costituiscano accordo o pratica concordata ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE e dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (accordo svizzero).
2. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione europea che gli accordi e le pratiche concordate di cui agli articoli del progetto di decisione hanno limitato la concorrenza ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo svizzero nella forma di un'infrazione unica e continuata per la durata precisata agli articoli del richiamato progetto di decisione.
3. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che gli accordi e le pratiche concertate di cui al progetto di decisione possono pregiudicare il commercio tra Stati membri, tra le parti contraenti dell'accordo SEE e tra le parti contraenti dell'accordo svizzero.
4. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che il disposto dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE e dell'articolo 8, paragrafo 3, del trattato svizzero non è applicabile nella fattispecie.
5. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che il procedimento possa essere chiuso mediante una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽¹⁾.
6. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un'ammenda ai destinatari del progetto di decisione.
7. Il Comitato consultivo chiede alla Commissione di tener conto di tutti gli altri punti sollevati durante la discussione.
8. Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 1 del 4.1.2003, pag. 1.

Parere del Comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 5 novembre 2010 in relazione ad un progetto di decisione sul Caso C.39258 — Trasporto aereo (2)

Relatore: Belgio

(2014/C 371/07)

1. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione europea sull'applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽¹⁾. Una minoranza del Comitato consultivo si astiene.
2. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito agli importi di base delle ammende inflitte a ciascun destinatario del progetto di decisione. Una minoranza del Comitato consultivo si astiene.
3. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione europea per quanto riguarda gli adeguamenti degli importi di base delle ammende inflitte a ciascun destinatario del progetto di decisione. Una minoranza del Comitato consultivo si astiene.
4. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione europea per quanto riguarda la riduzione degli importi delle ammende calcolata secondo la comunicazione della Commissione del 2002 relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese. Una minoranza del Comitato consultivo si astiene.
5. Il Comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea sull'incapacità a capacità di pagare. Una minoranza del Comitato consultivo si astiene.
6. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito agli importi definitivi delle ammende. Una minoranza del Comitato consultivo si astiene.
7. Il Comitato consultivo chiede alla Commissione di tener conto di tutti gli altri punti sollevati durante la discussione. Una minoranza del Comitato consultivo si astiene.
8. Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Una minoranza del Comitato consultivo si astiene.

⁽¹⁾ GUL 1 del 4.1.2003, pag. 1.

Relazione finale del Consigliere-auditore ⁽¹⁾**Trasporto aereo****(C.39258)**

(2014/C 371/08)

Il presente caso riguarda un cartello tra vettori aerei di merci che hanno coordinato [...] (*) la loro politica tariffaria per quanto riguarda i supplementi per il carburante e la sicurezza e le commissioni agli spedizionieri.

Il progetto di decisione dà adito alle osservazioni esposte in appresso.

Comunicazione degli addebiti

La comunicazione degli addebiti è stata adottata il 18 dicembre 2007; destinatari sono 38 soggetti giuridici appartenenti a 27 gruppi di imprese (in appresso «le parti»). Nella comunicazione degli addebiti la Commissione ha concluso in via preliminare che i destinatari della comunicazione avevano preso parte a un'infrazione unica e continuata all'articolo 101 del TFUE, all'articolo 53 dell'accordo SEE e all'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (l'accordo CE-Svizzera) ⁽²⁾ tra il [...] e il 14 febbraio 2006. Le parti hanno coordinato [...] la loro politica tariffaria rispetto a sei diversi elementi: supplemento carburante, supplemento sicurezza, [...]. La Commissione ha espresso la propria intenzione di adottare una decisione di infrazione e imporre ammende ai sensi degli articoli 7 e 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽³⁾.

Termine per rispondere alla comunicazione degli addebiti

In un primo tempo alle parti sono state concesse circa 10 settimane di tempo per rispondere alla comunicazione degli addebiti. Tuttavia, le parti hanno potuto accedere al DVD contenente la parte consultabile del fascicolo d'indagine solo un certo periodo dopo la notifica degli addebiti e pertanto la DG Concorrenza ha prorogato il termine originario di circa tre settimane.

Quasi tutte le parti hanno chiesto al Consigliere-auditore un'ulteriore proroga, che in alcuni casi è stata concessa. A seconda dei motivi esposti nei singoli casi, sono state autorizzate proroghe da una a tre settimane. Tutte le parti hanno risposto alla comunicazione degli addebiti entro i termini previsti.

Accesso al fascicolo

Le parti hanno avuto accesso alla parte principale del fascicolo d'indagine della Commissione mediante DVD. L'accesso alle dichiarazioni delle imprese richiedenti l'immunità e il trattamento favorevole è stato concesso nei locali della Commissione. In un secondo momento sono state apportate correzioni e precisazioni alla parte consultabile del fascicolo d'indagine e le parti hanno ricevuto due DVD supplementari contenenti informazioni che mancavano nel primo DVD.

Più parti hanno chiesto un ulteriore accesso conformemente al punto 27 della comunicazione della Commissione sulle regole per l'accesso al fascicolo istruttorio ⁽⁴⁾. Le richieste riguardavano soprattutto l'accesso alle risposte delle altre parti alla comunicazione degli addebiti. In base alla giurisprudenza consolidata non esiste un diritto generale di accesso alle risposte delle altre parti ⁽⁵⁾. Può tuttavia essere consentito l'accesso alle informazioni pervenute alla Commissione dopo la notifica della comunicazione degli addebiti se tali informazioni possono costituire nuove prove, di natura incriminante o assolutoria. Nondimeno la rilevanza di tali informazioni può essere completamente valutata solo dopo che la DG Concorrenza ha preso in considerazione tutte le risposte scritte e orali e una volta definita la portata di una possibile decisione della Commissione. Alla luce di quanto sopra e in linea con la prassi della Commissione e la giurisprudenza consolidate, il Consigliere-auditore ha respinto le richieste di accesso alle risposte delle altre parti.

La DG Concorrenza ha consentito, conformemente al punto 27 della comunicazione della Commissione sulle regole per l'accesso al fascicolo istruttorio, un ulteriore accesso ad alcune nuove prove, che potevano avere natura assolutoria, pervenute dopo la notifica della comunicazione degli addebiti.

(*) [Informazioni riservate].

⁽¹⁾ A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditores per taluni procedimenti in materia di concorrenza GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73.

⁽³⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 325 del 22.12.2005, pag. 7.

⁽⁵⁾ Cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado dell'8 luglio 2008 nella causa T-53/03, punti 39 e segg., *BPB*.

Audizione

L'audizione si è svolta dal 30 giugno al 4 luglio 2008 con la partecipazione di tutti i destinatari eccetto [...], che ha rinunciato al proprio diritto di essere sentita.

Dopo l'audizione il Consigliere-auditore ha fornito a tutti i partecipanti copie non riservate delle presentazioni visive realizzate durante l'audizione. Il Consigliere-auditore ha ritenuto che tali presentazioni fossero intrinsecamente connesse con le presentazioni orali e che le registrazioni, a cui tutti i partecipanti sono autorizzati in forza dell'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) 773/2004 della Commissione ⁽¹⁾, sarebbero incomplete senza le corrispondenti presentazioni visive.

Osservazioni successive all'audizione

Alcune parti hanno affermato che la comunicazione degli addebiti non aveva sufficientemente spiegato i parametri esatti per calcolare le ammende e che, se non fosse stata concessa loro la possibilità di essere sentiti in merito a tali parametri prima che la Commissione adottasse la decisione definitiva sull'imposizione delle ammende, il loro diritto ad essere sentite sarebbe stato violato.

In base alla giurisprudenza consolidata, il Consigliere-auditore ha concluso che tali affermazioni sono prive di fondamento poiché, nella comunicazione degli addebiti, la Commissione ha definito in termini generali detti parametri, spiegando in che misura gli orientamenti per il calcolo delle ammende sarebbero stati applicati nella fattispecie.

Al riguardo, da costante giurisprudenza emerge che la Commissione, quando dichiara espressamente, nella comunicazione degli addebiti, che vaglierà l'eventualità di infliggere ammende alle imprese interessate, indicando le principali considerazioni di fatto e di diritto che potrebbero implicare l'irrogazione di un'ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione e il fatto che essa sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza, adempie al proprio obbligo di rispettare il diritto delle imprese a essere sentite. Così operando, la Commissione fornisce all'impresa tutte le indicazioni necessarie per difendersi non solo circa gli addebiti contestati, ma anche contro l'inflizione di ammende ⁽²⁾.

Il progetto di decisione

Dopo aver ricevuto le comunicazioni orali e scritte delle parti, la Commissione ha mantenuto gli addebiti nei confronti di 15 gruppi di imprese mentre ha deciso di farli cadere riguardo a 12 altri gruppi di imprese. Riguardo alle parti destinatarie del progetto di decisione, la portata dell'infrazione è stata ridotta in confronto agli addebiti enunciati nella comunicazione degli addebiti. Più concretamente non è stato perseguito il presunto comportamento illecito relativamente a tre dei sei elementi del prezzo [...]. Invece, la cooperazione in merito al supplemento carburante, al supplemento sicurezza e alla commissione agli spedizionieri è stata confermata e considerata come facente parte di un'infrazione unica e continuata.

Alla luce dei poteri conferiti alla Commissione in forza dell'articolo 101 del TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo CE-Svizzera, la durata complessiva dell'infrazione è stata confermata per i trasporti aerei tra gli aeroporti dell'UE e tra gli aeroporti del SEE nonché è stata ridotta per i servizi di trasporto aereo tra gli aeroporti UE/SEE e quelli di paesi terzi.

Secondo il Consigliere-auditore il progetto di decisione concerne unicamente addebiti per i quali è stata accordata alle parti la possibilità di rendere noto il proprio punto di vista.

Alla luce di quanto esposto, il Consigliere-auditore reputa che il diritto a essere sentiti sia stato rispettato per tutti i destinatari della decisione.

Bruxelles, 14 aprile 2010

Michael ALBERS

⁽¹⁾ GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

⁽²⁾ Cfr. ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-101/07P e C-110/07P del 18 dicembre 2008, punto 48, *Agricoltori francesi* e la sentenza del Tribunale di primo grado del 18 giugno 2008, T-410/03, punti 420 e segg., *Hoechst*.

Sintesi della decisione della Commissione**del 9 novembre 2010****relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo****(Caso C.39258 — Trasporto aereo)***[notificata con il numero C(2010) 7694]***(I testi in lingua francese, inglese e neerlandese sono i soli facenti fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2014/C 371/09)**

Il 9 novembre 2010 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1. INTRODUZIONE

- (1) La presente decisione è notificata a 21 soggetti giuridici, appartenenti a 14 imprese, per aver violato uno o più dei seguenti articoli: articolo 101 del TFUE, articolo 53 dell'accordo SEE e articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (in appresso «l'accordo svizzero»). L'infrazione, che è durata complessivamente dal 7 dicembre 1999 fino al 14 febbraio 2006 (data degli accertamenti della Commissione), consisteva nel coordinare la politica tariffaria per i servizi di trasporto aereo in partenza, a destinazione e, nel caso di alcuni vettori, all'interno del SEE per quanto riguarda i supplementi per il carburante e per la sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni sui supplementi.

2. DESCRIZIONE DEL CASO**2.1. Procedimento**

- (2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una richiesta di immunità presentata il 7 dicembre 2005 da Deutsche Lufthansa AG e dalle sue controllate Lufthansa Cargo AG e Swiss.
- (3) In occasione di accertamenti effettuati in data 14 e 15 febbraio 2006, la Commissione ha raccolto ulteriori elementi di prova presso i locali di alcuni fornitori di trasporti aerei in tutta l'UE.
- (4) Tra il 3 marzo 2006 e il 27 giugno 2007 la Commissione ha ricevuto altre undici domande ai sensi della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole. La Commissione ha ricevuto anche una domanda da parte di un'impresa che non è destinataria della decisione per mancanza di prove.
- (5) La comunicazione degli addebiti è stata adottata il 18 dicembre 2007; in seguito tutte le imprese interessate hanno avuto la possibilità di accedere al fascicolo e di contestare le conclusioni preliminari dei servizi della Commissione, sia per iscritto che nel corso di un'audizione tenutasi nei giorni dal 30 giugno al 4 luglio 2008.
- (6) Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole il 4 settembre 2009 e il 5 novembre 2010.
- (7) La Commissione ha adottato la presente decisione il 9 novembre 2010.

2.2. Sintesi dell'infrazione

- (8) La decisione riguarda una violazione unica e continuata dell'articolo 101 del TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo svizzero, compiuta sul territorio del SEE e della Svizzera, in quanto i destinatari (nella misura precisata meglio al punto 18) hanno coordinato la politica tariffaria per la fornitura di servizi aerei in partenza, a destinazione e, nel caso di alcuni vettori, all'interno del SEE relativamente a svariati supplementi e al pagamento di commissioni sui medesimi.

⁽¹⁾ GUL 1 del 4.1.2003, pag. 1.

- (9) In un primo momento i contatti per il coordinamento delle tariffe tra compagnie aeree che forniscono servizi di trasporto aereo («vettori») erano stati avviati in relazione all'introduzione del supplemento carburante. I vettori hanno poi mantenuto i contatti riguardo all'applicazione del meccanismo del supplemento carburante, all'introduzione di nuovi valori di applicazione che innalzavano i livelli (massimi) di supplemento carburante e all'aumento anticipato (o la diminuzione) dei livelli di supplemento carburante. I contatti erano stati inizialmente avviati da un ristretto gruppo di vettori e si erano poi allargati a tutti i destinatari della decisione. Il loro scopo era assicurare che i vettori di trasporto aereo imponessero un supplemento forfetario per chilo su tutte le spedizioni, garantendo un'applicazione completa e coordinata dell'aumento (o diminuzione) dei livelli di supplemento.
- (10) La cooperazione si è estesa ad altri settori, senza che ciò si ripercuotesse sull'applicazione del supplemento carburante. I vettori hanno quindi cooperato anche per quanto riguarda l'introduzione e l'applicazione del supplemento sicurezza che, come il supplemento carburante, era una componente del prezzo globale.
- (11) I vettori hanno poi allargato la cooperazione al rifiuto di pagare ai loro clienti (spedizionieri) una commissione sui supplementi. Rifiutando di pagare la commissione, i vettori hanno fatto sì che i supplementi non fossero soggetti a concorrenza dovuta a sconti negoziati con i clienti.
- (12) Tali contatti venivano mantenuti solitamente attraverso conversazioni telefoniche bilaterali, ma anche nel corso di incontri sia bilaterali che multilaterali e attraverso e-mail. In alcuni casi, le riunioni delle associazioni locali del Consiglio dei rappresentanti delle compagnie aeree (Board of Airline Representatives) venivano utilizzate per coordinare le maggiorazioni. I contatti avevano luogo sia nelle sedi centrali che a livello locale.

2.3. Valutazione giuridica, destinatari e durata della partecipazione all'infrazione

- (13) Benché si sia in presenza di un unico cartello, il comportamento viola tre basi giuridiche, ovvero l'articolo 101 del TFUE, l'articolo 53 dell'accordo SEE e l'articolo 8 dell'accordo svizzero⁽¹⁾. Nella sua decisione, la Commissione individua le violazioni e infligge le ammende per i diversi periodi interessati relativamente alle diverse rotte.
- (14) Per i servizi di trasporto aereo su rotte interne al SEE, la Commissione è competente per accertare una violazione e infliggere le ammende per l'intero periodo 1999-2006.
- (15) Antecedentemente al 1° maggio 2004, il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei⁽²⁾ conferiva alla Commissione i poteri di esecuzione per l'applicazione dell'articolo 101 del TFUE relativamente ai trasporti aerei tra aeroporti dell'UE. I trasporti aerei tra aeroporti dell'UE e aeroporti di paesi terzi non rientravano tuttavia nel campo di applicazione di detto regolamento. Di conseguenza, la Commissione non ha accertato violazioni o inflitto ammende per pratiche e accordi anticoncorrenziali, e riguardanti il trasporto aereo tra gli aeroporti dell'UE e quelli di paesi terzi (antecedenti al 1° maggio 2004).
- (16) Il regolamento (CE) n. 1/2003 è divenuto applicabile ai fini dell'attuazione dell'accordo SEE in forza delle decisioni del Comitato misto SEE n. 130/2004⁽³⁾ e n. 40/2005⁽⁴⁾, che hanno posto fine all'esclusione dei trasporti aerei tra gli aeroporti del SEE e quelli di paesi terzi dal campo di applicazione delle disposizioni per l'attuazione dell'accordo SEE, modificando il protocollo 21. Le decisioni n. 130/2004 e n. 40/2005 sono entrate in vigore il 19 maggio 2005 e a partire da quella data i regolamenti (CE) n. 411/2004⁽⁵⁾ e n. 1/2003 del Consiglio sono divenuti applicabili nel quadro dell'accordo SEE. Di conseguenza, la Commissione non ha accertato violazioni o inflitto ammende per pratiche e accordi anticoncorrenziali, e riguardanti rotte tra i paesi SEE che non sono membri dell'UE e paesi terzi (antecedenti al 19 maggio 2005).
- (17) Il regolamento (CE) n. 1/2003, è divenuto applicabile ai fini dell'esecuzione dell'accordo svizzero in forza della decisione n. 1/2007 del comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera⁽⁶⁾ che ha integrato il regolamento nell'allegato dell'accordo con effetto dal 5 dicembre 2007. Prima dell'integrazione del regolamento (CE) n. 1/2003, il regolamento d'esecuzione applicabile era il regolamento (CEE) n. 3975/87 che era stato integrato nell'allegato dell'accordo sin dall'entrata in vigore di quest'ultimo, il 1° giugno 2002. Di conseguenza, la Commissione non ha accertato violazioni o inflitto ammende per pratiche e accordi anticoncorrenziali, e riguardanti le rotte tra l'UE e la Svizzera (antecedenti al 1° giugno 2002). La presente decisione non intendeva accertare infrazioni all'articolo 8 dell'accordo svizzero riguardanti servizi di trasporto aereo sulle rotte che collegano la Svizzera a paesi terzi.

(1) Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo.

(2) GU L 374 del 31.12.1987, pag. 1.

(3) GU L 64 del 10.3.2005, pag. 57.

(4) GU L 198 del 28.7.2005, pag. 38.

(5) GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1.

(6) Decisione n. 1/2007 del comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera istituito nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, del 5 dicembre 2007, che sostituisce l'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (GU L 34 dell'8.2.2008, pag. 19).

(18) La durata della partecipazione di ciascun destinatario all'infrazione è la seguente:

I) Per i servizi di trasporto aereo tra aeroporti del SEE:

- a) Air France-KLM dal 7 dicembre 1999 al 14 febbraio 2006;
- b) Société Air France dal 7 dicembre 1999 al 14 febbraio 2006;
- c) KLM NV dal 21 dicembre 1999 al 14 febbraio 2006;
- d) British Airways Plc dal 22 gennaio 2001 al 14 febbraio 2006;
- e) Cargolux Airlines International SA dal 22 gennaio 2001 al 14 febbraio 2006;
- f) Lufthansa Cargo AG dal 14 dicembre 1999 al 7 dicembre 2005;
- g) Deutsche Lufthansa AG dal 14 dicembre 1999 al 7 dicembre 2005;
- h) SWISS International Air Lines AG dal 2 aprile 2002 al 7 dicembre 2005;
- i) Martinair Holland NV dal 22 gennaio 2001 al 14 febbraio 2006;
- j) SAS AB dal 17 agosto 2001 al 14 febbraio 2006;
- k) SAS Cargo Group A/S dal 1° giugno 2001 al 14 febbraio 2006;
- l) Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden dal 13 dicembre 1999 al 28 dicembre 2003.

II) Per i servizi di trasporto aereo fra aeroporti dell'UE e aeroporti esterni al SEE:

- a) Air Canada dal 1° maggio 2004 al 14 febbraio 2006;
- b) Air France-KLM dal 1° maggio 2004 al 14 febbraio 2006;
- c) Société Air France dal 1° maggio 2004 al 14 febbraio 2006;
- d) KLM NV dal 1° maggio 2004 al 14 febbraio 2006;
- e) British Airways Plc dal 1° maggio 2004 al 14 febbraio 2006;
- f) Cargolux Airlines International SA dal 1° maggio 2004 al 14 febbraio 2006;
- g) Cathay Pacific Airways Limited dal 1° maggio 2004 al 14 febbraio 2006;
- h) Japan Airlines Corporation dal 1° maggio 2004 al 14 febbraio 2006;
- i) Japan Airlines International Co., Ltd dal 1° maggio 2004 al 14 febbraio 2006;
- j) LAN Airlines SA dal 1° maggio 2004 al 14 febbraio 2006;
- k) LAN Cargo SA dal 1° maggio 2004 al 14 febbraio 2006;
- l) Lufthansa Cargo AG dal 1° maggio 2004 al 7 dicembre 2005;
- m) Deutsche Lufthansa AG dal 1° maggio 2004 al 7 dicembre 2005;
- n) SWISS International Air Lines AG dal 1° maggio 2004 al 7 dicembre 2005;
- o) Martinair Holland NV dal 1° maggio 2004 al 14 febbraio 2006;
- p) Cathay Pacific Airways Limited dal 1° maggio 2004 al 14 febbraio 2006;

- q) SAS AB dal 1° maggio 2004 al 14 febbraio 2006;
 - r) SAS Cargo Group A/S dal 1° maggio 2004 al 14 febbraio 2006;
 - s) Singapore Airlines Cargo Pte Ltd dal 1° maggio 2004 al 14 febbraio 2006;
 - t) Singapore Airlines Limited dal 1° maggio 2004 al 14 febbraio 2006.
- III) Per i servizi di trasporto aereo tra i paesi che sono parti contraenti dell'accordo SEE ma non sono Stati membri e paesi terzi:
- a) Air Canada dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006;
 - b) Air France-KLM dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006;
 - c) Société Air France dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006;
 - d) KLM NV dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006;
 - e) British Airways Plc dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006;
 - f) Cargolux Airlines International SA dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006;
 - g) Cathay Pacific Airways Limited dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006;
 - h) Japan Airlines Corporation dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006;
 - i) Japan Airlines International Co., Ltd dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006;
 - j) Lufthansa Cargo AG dal 19 maggio 2005 al 7 dicembre 2005;
 - k) Deutsche Lufthansa AG dal 19 maggio 2005 al 7 dicembre 2005;
 - l) SWISS International Air Lines AG dal 19 maggio 2005 al 7 dicembre 2005;
 - m) Martinair Holland NV dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006;
 - n) Qantas Airways Limited dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006;
 - o) SAS AB dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006;
 - p) SAS Cargo Group A/S dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006;
 - q) Singapore Airlines Cargo Pte Ltd dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006;
 - r) Singapore Airlines Limited dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006.
- IV) Per i servizi di trasporto aereo tra aeroporti dell'UE e della Svizzera:
- a) Air France-KLM dal 1° giugno 2002 al 14 febbraio 2006;
 - b) Société Air France dal 1° giugno 2002 al 14 febbraio 2006;
 - c) KLM NV dal 1° giugno 2002 al 14 febbraio 2006;
 - d) British Airways Plc dal 1° giugno 2002 al 14 febbraio 2006;
 - e) Cargolux Airlines International SA dal 1° giugno 2002 al 14 febbraio 2006;
 - f) Lufthansa Cargo AG dal 1° giugno 2002 al 7 dicembre 2005;
 - g) Deutsche Lufthansa AG dal 1° giugno 2002 al 7 dicembre 2005;

- h) SWISS International Air Lines AG dal 1° giugno 2002 al 7 dicembre 2005;
- i) Martinair Holland NV dal 1° giugno 2002 al 14 febbraio 2006;
- j) SAS AB dal 1° giugno 2002 al 14 febbraio 2006;
- k) SAS Cargo Group A/S dal 1° giugno 2002 al 14 febbraio 2006;
- l) Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden dal 1° giugno 2002 al 28 dicembre 2003.

2.4. Misure correttive

2.4.1. Importo di base dell'ammenda

- (19) L'importo di base dell'ammenda è stato calcolato in proporzione al valore delle vendite di servizi di trasporto aereo realizzate dalle singole imprese nell'area geografica interessata nel corso del 2005, ultimo esercizio completo prima della cessazione delle attività di cartello, moltiplicato per il numero di anni di coinvolgimento di ciascuna impresa nella violazione (importo variabile) più un importo supplementare, anch'esso calcolato in proporzione al valore delle vendite, al fine di scoraggiare ulteriormente le imprese dall'aderire a un cartello.
- (20) Per calcolare questo importo di base, la Commissione ha tenuto conto delle vendite cui le violazioni fanno riferimento in modo diretto e indiretto, vale a dire le vendite di servizi di trasporto aereo i) tra gli aeroporti SEE, ii) tra gli aeroporti dell'UE e quelli di paesi terzi ⁽¹⁾, iii) tra gli aeroporti del SEE (esclusi gli aeroporti dell'UE) e quelli di paesi terzi e iv) tra gli aeroporti dell'UE e quelli della Svizzera.
- (21) Per quanto riguarda i servizi forniti tra il SEE e paesi terzi (punti ii) e iii)], se per calcolare il valore delle vendite occorre tener conto sia dei collegamenti in partenza che di quelli a destinazione del SEE, va tuttavia rilevato, ai fini della determinazione dell'importo di base, che probabilmente una parte dei danni causati dal cartello relativamente alle rotte che collegano il SEE e i paesi terzi (sia in entrata che in uscita) è stata subita da paesi che non sono membri del SEE ⁽²⁾. Pertanto la decisione ha applicato una riduzione ad hoc pari al 50 % dell'importo di base dell'ammenda per quanto riguarda i collegamenti con tali paesi terzi.
- (22) Tenuto conto in particolare della natura della violazione, che riguardava pratiche e accordi per la fissazione dei prezzi, e dell'estensione geografica del cartello, che comprendeva tutto il SEE, sia l'importo variabile che l'importo supplementare sono stati fissati al 16 %.

2.4.2. Adeguamenti dell'importo di base

2.4.2.1. Circostanze aggravanti

- (23) La Commissione ha aumentato del 50 % le ammende irrogate a SAS, in quanto a tale impresa era già stata inflitta un'ammenda per aver partecipato a un cartello ⁽³⁾.

2.4.2.2. Circostanze attenuanti

- (24) La decisione rileva che i vettori erano autorizzati o incoraggiati a concertarsi sui prezzi con i loro concorrenti diretti su certe rotte a causa della normativa in vigore in determinati paesi terzi e delle disposizioni di alcuni accordi bilaterali in materia di servizi aerei. Questo quadro normativo costituisce una circostanza attenuante che giustifica una riduzione del 15 % per tutti i destinatari della decisione.
- (25) La decisione rileva inoltre che quattro imprese, vale a dire Qantas, Air Canada, LAN Chile e SAS hanno partecipato all'infrazione solo in misura limitata. Operando alla periferia del cartello, queste compagnie aeree hanno infatti intrattenuto un numero limitato di contatti con gli altri vettori e erano coinvolte in un numero minore di attività legate al cartello. Alle imprese suddette è stata applicata una riduzione del 10 %.

2.4.3. Applicazione del limite del 10 % del fatturato

- (26) Per due imprese l'ammenda calcolata avrebbe superato la soglia massima consentita del 10 % del fatturato mondiale del 2009; il rispettivo importo è stato quindi ridotto.

⁽¹⁾ Nella presente sintesi, il termine «paesi terzi» non riguarda la Svizzera.

⁽²⁾ Questa considerazione non riguarda la Svizzera in quanto la Commissione agisce ai sensi dell'accordo svizzero a nome delle due parti, cosicché tutti i danni causati dal cartello sui collegamenti con la Svizzera sono pertinenti.

⁽³⁾ Decisione 2001/716/CE della Commissione, del 18 luglio 2001 (GU L 265 del 5.10.2001, pag. 15). La maggiorazione per la recidiva non è stata applicata alla società madre SAS AB poiché, all'epoca della precedente infrazione, non controllava il soggetto che ha commesso l'infrazione (Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden).

2.4.4. Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002: riduzione dell'importo delle ammende

- (27) La Commissione ha concesso l'immunità completa da ammende a Deutsche Lufthansa AG e alle sue controllate Lufthansa Cargo e SWISS nonché una riduzione dell'ammenda per collaborazione, prevista dalla comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, a Martinair (50 %), Japan Airlines (25 %), Air France e KLM (20 %), Cathay Pacific (20 %), Lan Chile (20 %), Qantas (20 %), Air Canada (15 %), Cargolux (15 %), SAS (15 %) e British Airways (10 %).

2.4.5. Capacità di pagare

- (28) La Commissione ha respinto cinque domande d'incapacità a pagare l'ammenda presentate ai sensi degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende. Nessuna impresa interessata rispondeva alle condizioni per una riduzione dell'ammenda.

3. AMMENDE

- (29) Le ammende inflitte ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:

- a) Air Canada: 21 037 500 EUR;
 - b) Air France-KLM e Société Air France in solido: 182 920 000 EUR;
 - c) KLM NV: 2 720 000 EUR;
 - d) KLM NV e Air France-KLM in solido: 124 440 000 EUR;
 - e) British Airways Plc: 104 040 000 EUR;
 - f) Cargolux Airlines International SA: 79 900 000 EUR;
 - g) Cathay Pacific Airways Ltd: 57 120 000 EUR;
 - h) Japan Airlines Corporation e Japan Airlines International Co., Ltd in solido: 35 700 000 EUR;
 - i) LAN Airlines SA e LAN Cargo SA in solido: 8 220 000 EUR;
 - j) Lufthansa Cargo AG e Deutsche Lufthansa AG in solido: 0 EUR;
 - k) SWISS International Air Lines AG: 0 EUR;
 - l) SWISS International Air Lines AG e Deutsche Lufthansa AG in solido: 0 EUR;
 - m) Martinair Holland NV: 29 500 000 EUR;
 - n) Qantas Airways Limited: 8 880 000 EUR;
 - o) Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden: 5 355 000 EUR;
 - p) SAS Cargo Group A/S e Scandinavian Airline System Denmark – Norway – Sweden in solido: 4 254 250 EUR;
 - q) SAS Cargo Group A/S, Scandinavian Airline System Denmark – Norway – Sweden e SAS AB in solido: 5 265 750 EUR;
 - r) SAS Cargo Group A/S e SAS AB in solido: 32 984 250 EUR;
 - s) SAS Cargo Group A/S: 22 308 250 EUR;
 - t) Singapore Airlines Cargo Pte Ltd e Singapore Airlines Limited in solido: 74 800 000 EUR.
-

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2014/C 371/10)

1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 ⁽¹⁾, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, la Commissione informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura descritta nel seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2. Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che lo scadere delle misure comporterebbe il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare le questioni esposte nella domanda di riesame.

3. Termine

In base a quanto precede i produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1000 Bruxelles, Belgio ⁽²⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del 30 novembre 2009.

Prodotto	Paesi di origine o di esportazione	Misure	Riferimenti	Data di scadenza ⁽¹⁾
Silicio	Repubblica popolare cinese Repubblica di Corea Taiwan	Dazio antidumping	Regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 131 del 29.5.2010, pag. 1) esteso alle importazioni spedite dalla Repubblica di Corea e alle importazioni spedite da Taiwan con il regolamento di esecuzione (UE) n. 311/2013 del Consiglio (GU L 95 del 5.4.2013, pag. 1).	30.5.2015

⁽¹⁾ Le misure scadono alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Fax +32 22956505.

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2014/C 371/11)

1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 ⁽¹⁾, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, la Commissione informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura descritta nel seguito, le misure antidumping sotto indicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2. Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda scritta di riesame. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che lo scadere delle misure comporterebbe il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare le questioni esposte nella domanda di riesame.

3. Termine

In base a quanto precede i produttori dell'Unione possono presentare una domanda scritta di riesame da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1000 Bruxelles, Belgium ⁽²⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, del 30 novembre 2009.

Prodotto	Paese/i di origine o di esportazione	Misure	Riferimenti	Data di scadenza ⁽¹⁾
Determinati sistemi di scansione dei container	Repubblica popolare cinese	Dazio antidumping	Regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) n. 510/2010 (GU L 150 del 16.6.2010, pag. 1).	17.6.2015

⁽¹⁾ Le misure scadono alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Fax +32 22956505.

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2014/C 371/12)

1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 ⁽¹⁾ relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, la Commissione informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura descritta nel seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2. Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che lo scadere delle misure comporterebbe il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare le questioni esposte nella domanda di riesame.

3. Termine per la presentazione a destinazione

In base a quanto precede i produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1000 Bruxelles, Belgio ⁽²⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4. Il presente avviso è pubblicato in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del 30 novembre 2009.

Prodotto	Paesi di origine o di esportazione	Misure	Riferimenti	Data di scadenza ⁽¹⁾
Determinati cavi di molibdeno	Repubblica popolare cinese Malesia	Dazio antidumping	Regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) n. 511/2010 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese (GU L 150 del 16.6.2010, pag. 17) esteso alle importazioni spedite dalla Malesia con il regolamento di esecuzione (UE) n. 14/2012 del Consiglio (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 22) e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2013 del Consiglio (GU L 243 del 12.9.2013, pag. 2).	17.6.2015

⁽¹⁾ Le misure scadono alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Fax +32 22956505.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7319 — KKR/Allianz/Selecta)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/C 371/13)

1. In data 13.10.2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione KKR & CO L.P. («KKR», Stati Uniti) e Allianz SE («Allianz», Germania) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Selecta AG e affiliate («Selecta») mediante altri mezzi. Attualmente Selecta è controllata indirettamente al 100 % da Allianz.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono:

- KKR: offre una vasta gamma di servizi di gestione alternativa degli attivi a investitori pubblici e privati del mercato e fornisce soluzioni per i mercati dei capitali alle imprese, alle società in portafoglio e ad altri clienti,
- Allianz: offre servizi assicurativi e finanziari a livello internazionale; opera nell'assicurazione vita, nell'assicurazione danni ai beni, nella gestione degli attivi e nei servizi bancari,
- Selecta: gestione di distributori automatici di cibi e bevande presso strutture pubbliche e private (vendita di beni di consumo utilizzati per rifornire i distributori automatici e di altre forniture collegate, nonché rifornimento e manutenzione di distributori automatici).

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione europea invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione europea entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7319 — KKR/Allianz/Selecta, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.7326 — Medtronic/Covidien)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/C 371/14)

1. In data 10.10.2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Medtronic, Inc. («Medtronic», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Covidien plc («Covidien», Irlanda) mediante offerta pubblica.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono:
 - Medtronic: sviluppo di tecnologie mediche e fornitura di prodotti, terapie e servizi per il trattamento di patologie quali le malattie cardiovascolari, il diabete e le malattie neurologiche e muscoloscheletriche;
 - Covidien: sviluppo, produzione e vendita di un'ampia gamma di dispositivi e prodotti medici, compresi quelli per la chirurgia laparoscopica, l'elettrochirurgia, la biochirurgia e le terapie vascolari.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7326 — Medtronic/Covidien, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2014/C 371/15)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO**relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽²⁾****DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9****«ASPARAGO BIANCO DI CIMADOLMO»****N. CE: IT-PGI-0105-01202-4.3.2014****IGP (X) DOP ()****1. Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica**

- Denominazione del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Zona geografica
- Prova dell'origine
- Metodo di produzione
- Legame
- Etichettatura
- Requisiti nazionali
- Altro [Aggiornamenti normativi; Confezionamento]

2. Tipo di modifica

- Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa
- Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati
- Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato (articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006)
- Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche (articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006)

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

3. Modifica (modifiche)

3.1. Descrizione del prodotto

- Sono state introdotte nuove cultivar e varietà: Zeno e Vittorio (ex AM840); Darbella; Voltaire e Cumulus. Tali cultivar e varietà sono l'evoluzione delle vecchie varietà preesistenti e utilizzate per l'Asparago Bianco di Cimadolmo IGP, sviluppate negli anni nel territorio, al fine di mantenere le caratteristiche organolettiche e fisiche di questo asparago, conosciute dai consumatori.
- Sono state eliminate le cultivar Gladio JM2001 e JM2004, non più commercializzate dalle ditte sementiere.
- A seguito dell'abrogazione del regolamento (CE) n. 2377/1999 della Commissione⁽³⁾, che fissa norme di commercializzazione degli asparagi, si è ritenuto opportuno indicare nel disciplinare di produzione dell'Asparago Bianco di Cimadolmo IGP i requisiti di diametro e di lunghezza per le categorie commerciali Extra e Prima.

3.2. Prova dell'origine

Il paragrafo relativo alla prova di origine è stato aggiornato sulla base dei requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

3.3. Metodo di produzione

Sistema di produzione ed impianto

- Si è provveduto ad indicare nel disciplinare di produzione il periodo di trapianto delle piantine, a maggior chiarezza per i produttori; il periodo da marzo a maggio è infatti il più idoneo, dal punto di vista climatico, per il trapianto e la successiva buona riuscita della coltura.
- È stato chiarito l'obbligo e la frequenza delle analisi dei terreni dell'impianto di coltivazione.

Gestione del suolo e nutrizione delle piante

- Sono state eliminate dal disciplinare di produzione le informazioni sugli apporti medi della coltura in quanto ritenute generiche e quindi non rilevanti per le attività di concimazione. Le attività di concimazione devono essere eseguite sulla base delle analisi dei terreni e delle reali esigenze della pianta.
- È stato chiarito che le irrigazioni sono di soccorso.

Difesa fitosanitaria

- È stato sostituito il termine «chimico» con «fitosanitario» più adeguato alla produzione biologica.

Raccolta

- È stata eliminata l'informazione poco precisa sul giorno di inizio raccolta. Il periodo di raccolta non viene modificato.

3.4. Etichettatura

- Si è provveduto a modificare il paragrafo relativo all'apposizione dell'etichetta sia sul prodotto in mazzi che sulle confezioni di asparagi sciolti. Nello specifico, l'etichetta che cinge il mazzo di asparagi viene abbassata rispetto alla posizione attuale. L'etichetta viene posizionata più in basso in modo da dare maggiore visibilità alla parte apicale degli asparagi. Inoltre, per le confezioni di asparagi sciolti imballati, la modifica prevede la chiusura della confezione ed il posizionamento dell'etichetta al di sotto del materiale di chiusura della confezione. Il posizionamento dell'etichetta al di sotto del materiale di chiusura e la chiusura della confezione, permettono di evitare manomissioni del prodotto ed assicurare al consumatore l'integrità della confezione nel suo complesso.
- Per fornire una maggiore informazione al consumatore, viene previsto l'obbligo di indicare in etichetta la categoria commerciale e la relativa classe di diametro.
- Si prevede la possibilità di sostituire in etichetta la dicitura «Indicazione Geografica Protetta» con l'acronimo IGP, in caratteri di stampa delle medesime dimensioni e colorimetria.
- Si prevede l'obbligo di utilizzo del logo dell'Unione europea.
- È stato introdotto l'acronimo «IGP» nel logo del prodotto al fine di migliorare la qualità dell'informazione ai consumatori.
- Sono stati corretti alcuni riferimenti relativi alla descrizione delle caratteristiche tecniche del logo della denominazione.

⁽³⁾ GUL 287 del 10.11.1999, pag. 6.

3.5. Altro

Aggiornamenti normativi

Si è provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi relativi ai regolamenti dell'Unione. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ⁽⁴⁾ sono stati modificati a favore del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Confezionamento

Al fine di evitare manomissioni e garantire la qualità del prodotto al consumatore, per il prodotto imballato non in mazzi (ovvero sciolto) viene previsto un limite di peso massimo di 5 Kg e l'obbligo di chiusura dell'imballo con retine o altro materiale idoneo, nonché la presenza di una fascia contenente il logo dell'IGP.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽⁵⁾

«ASPARAGO BIANCO DI CIMADOLMO»**N. CE: IT-PGI-0105-01202-4.3.2014****IGP (X) DOP ()****1. Denominazione**

«Asparago Bianco di Cimadolmo»

2. Stato membro o paese terzo

Italia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**3.1. Tipo di prodotto**

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L'indicazione geografica protetta «Asparago bianco di Cimadolmo» è riservata ai turioni di asparago provenienti da impianti costituiti dalle Precoce d'Argenteuil, Larac, Dariana, Cumulus, Darbella, Vittorio (ex AM 840), Voltaire, Zeno.

Possono essere presenti negli impianti altre cultivar fino ad un massimo del 20 %.

L'«Asparago bianco di Cimadolmo» all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche merceologiche e qualitative:

- I turioni devono essere totalmente bianchi. Inoltre i turioni devono essere interi, di aspetto e di odore freschi, sani, esenti da attacco di roditori o di insetti, praticamente esenti da ammaccature, puliti, privi di umidità esterna, cioè sufficientemente asciutti dopo l'eventuale lavaggio o refrigerazione con acqua fredda, privi di odore e sapore estranei; i turioni non devono essere vuoti, né spaccati, né pelati, né spezzati. Sono tollerati lievi spacchi sopraggiunti dopo la raccolta.
- L'«Asparago bianco di Cimadolmo» è classificato nelle seguenti categorie commerciali, ciascuna delle quali suddivisa in due classi per dimensione di diametro:

Categoria Extra:

— Classe di diametro: da 19 a 24 mm

— Classe di diametro: da 15 a 19 mm

Categoria Prima:

— Classe di diametro: da 12 a 15 mm

— Classe di diametro: da 8 a 12 mm

La lunghezza degli asparagi deve essere compresa fra i 20 e i 22 cm.

⁽⁴⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012

3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

—

3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

—

3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione dell'«Asparago bianco di Cimadolmo» dall'impianto della coltura fino alla raccolta devono aver luogo nella zona geografica delimitata.

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

Gli asparagi devono essere avviati al centro di lavorazione entro 12 ore dalla raccolta, consegnati in mazzi o alla rinfusa.

Per la loro conservazione è indispensabile rallentare il metabolismo del prodotto, mediante un rapido raffreddamento del prodotto tramite conservazione a temperatura idonea.

Il successivo condizionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione.

Al condizionamento il prodotto deve essere privo di qualsiasi corpo estraneo.

I turioni devono essere presentati in una delle maniere seguenti:

- a) in mazzi saldamente legati da 0,5 kg a 3 kg. I turioni che si trovano sulla parte esterna di ciascun mazzo devono corrispondere per aspetto e dimensione alla media di quelli che lo costituiscono.

I mazzi devono essere disposti regolarmente nell'imballaggio; ogni mazzo può essere protetto da carta. In uno stesso imballaggio i mazzi devono essere dello stesso peso e della stessa lunghezza;

- b) sciolti, in imballaggi del peso massimo di 5 kg; tale imballaggio deve essere chiuso da una retina o altro materiale idoneo ai prodotti alimentari, nonché dalla fascia contenente il logo dell'IGP, in modo tale da proteggere l'Asparago di Cimadolmo IGP da eventuali manomissioni.

Il contenuto di ogni imballaggio o di ogni mazzo in uno stesso imballaggio deve essere omogeneo e deve contenere solo turioni della stessa categoria di qualità e dello stesso calibro.

3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura

L'etichetta deve essere posta a fascia attorno al mazzo o, nella confezione di asparagi sciolti, sotto il materiale di chiusura.

A tutela del consumatore, ogni mazzo deve indicare in etichetta, oltre alla categoria di cui al punto 3.2, anche la relativa classe di diametro.

In etichetta la designazione della I.G.P. deve essere indicata attraverso le diciture:

«Asparago Bianco di Cimadolmo» e «Indicazione Geografica Protetta», eventualmente sostituita dall'acronimo I.G.P. in caratteri di stampa delle medesime dimensioni e colorimetria.

Sull'etichetta deve essere apposto il sigillo di garanzia contenente il logo, ovvero il simbolo distintivo dell'Indicazione Geografica Protetta.

È obbligatorio l'utilizzo del simbolo dell'Unione europea.



4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica di produzione dell'«Asparago Bianco di Cimadolmo» ricade in provincia di Treviso e comprende l'intero territorio comunale di: Breda di Piave, Cimadolmo, Fontanelle, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Vazzola.

5. Legame con la zona geografica

5.1. Specificità della zona geografica

Il clima è quello temperato-umido tipico della zona di produzione, caratterizzato da primavera con elevate intensità di pioggia.

La zona di produzione si trova nella pianura alluvionale del fiume Piave, caratterizzata da terreni sabbiosi-limosi, di origine alluvionale, sciolti, soffici, con reazione da neutra a sub alcalina, permeabili e accuratamente drenati.

5.2. Specificità del prodotto

L'«Asparago Bianco di Cimadolmo» è famoso per i suoi turioni bianchi, teneri e privi di fibrosità.

5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Il clima temperato-umido e i terreni sabbiosi e limosi, sciolti e freschi, favoriscono l'accrescimento dell'asparago che riesce a crescere rapidamente in presenza di una bassa resistenza del terreno, consentendo l'ottenimento di turioni bianchi, teneri e privi di fibrosità.

La rinomanza del prodotto, è testimoniato anche dalla fiera dell'Asparago Bianco di Cimadolmo che ogni anno dal 1975, nelle prime settimane di maggio, attira consumatori e appassionati. Interessante citare la presenza di un percorso turistico denominato «strada dell'asparago» delle che percorre i comuni interessati nella produzione dell'«Asparago Bianco di Cimadolmo».

Oggi l'«Asparago di Cimadolmo» è riportato in numerosi testi di tecnica agronomica e di prodotti tipici della provincia di Treviso (*L'asparago - la storia, le tradizioni e le ricette*, di Paolo Morganti e Chiara Nardo, edito da Morganti Editori; *La qualità come risorsa: il caso delle produzioni tipiche della provincia di Treviso*, di V.Boatto, E. Defrancesco e A. Scudeller, 1995) nonché in numerosissime ricette e menù dei ristoranti rinomati della provincia.

A livello storico-tradizionale la coltivazione dell'«Asparago Bianco di Cimadolmo» è testimoniata dalle citazioni rinvenibili nelle opere di alcuni scrittori storici quale Agostinetti nell'opera *I centodieci ricordi che formano il buon fattore di Villa* del 1679, testo presente negli archivi del Comune di Cimadolmo.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 ⁽⁶⁾]

Il ministero ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGP «Asparago Bianco di Cimadolmo» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 dell'8.1.2014.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet:
<http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335>

Oppure

accedendo direttamente all'home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP IGP STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE».

⁽⁶⁾ Cfr. nota n. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT